

	Le indagini geologiche (prove penetrometriche) sono propedeutiche alla redazione	
	della relazione geologica.	
	La relazione geologica contiene l'elaborazione dei dati e delle informazioni	
	stratigrafiche derivanti dal rilevamento tecnico effettuato, riferita all'intervento in	
	progetto.	
	ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
	Per l'esecuzione delle prestazioni, dovranno essere osservate le normative vigenti in	
	materia di progettazione delle opere e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con	
	particolare riferimento a:	
	1. Normativa sui contratti pubblici e sulla progettazione	
	• Art. 66 – Operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di	
	ingegneria;	
	• Allegato I.7 – Indagini geologiche e le relazioni geotecniche sono parte	
	integrante del progetto esecutivo quando necessarie per la realizzazione	
	delle opere pubbliche.	
	• D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)	
	- Stabilisce i criteri di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere strutturali.	
	- Integrato dalla Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., che fornisce	
	chiarimenti e linee guida interpretative.	
	2. Normativa sulla sicurezza nei cantieri e sul lavoro	
	• D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	
	• il Codice di Comportamento della Provincia di Ferrara adottato con decreto del	
	Vice Presidente n. 132 del 23/12/2020.	
	Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti	
	all'oggetto ed ogni altra norma tecnica specifica ancorché vigente al momento dello	

svolgimento della prestazione richiesta. A tal fine, con la firma di tutti gli elaborati e di tutti i documenti tecnico-amministrativi, si assumerà la responsabilità dell'esattezza delle allegazioni, come previsto dalla normativa in materia ed ogni altra disposizione di legge disciplinante la sicurezza nei cantieri delle opere di cui all'oggetto, vigente al momento della consegna degli elaborati e dei documenti. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e della tempistica di cui sono indicate nel presente disciplinare.

ART. 3 – NATURA E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni comprendono il servizio di ingegneria di redazione della relazione geologica a seguito dell'esecuzione delle indagini geologiche, propedeutici alla progettazione dell'intervento di RESTAURO STATICO FUNZIONALE DEL PONTE DENOMINATO "PONTE PO DI VOLANO" SITO SULLA SP 15 AL KM 4 + 264 NEL COMUNE DI FERRARA (FE) – CUP J77H23000600001 CIG BC60A5BCE4, in conformità con la normativa vigente in materia di lavori pubblici, progettazione e sicurezza.

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

L'incaricato, dovrà svolgere il servizio in stretto contatto con il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione, dal quale riceverà le necessarie istruzioni e linee guida alle quali dovrà attenersi.

ART. 5 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina il conflitto di interessi, il soggetto incaricato non potrà partecipare né all'appalto o alla concessione, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi al lavoro pubblico oggetto del presente incarico. Ai medesimi appalto, concessione, subappalti e cottimi non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati ai professionisti, ai sensi dell'art. 2359 C.C.

ART. 6 – ONORARIO

Il compenso per il SERVIZIO DI INGEGNERIA CONCERNENTE LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA per l'importo di € 2.798,95 oltre I.V.A. 22% così per complessivi € 3.414,72 e il SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE per l'importo di € 1.313,30 oltre I.V.A. 22% così per complessivi € 1.602,23;

ART. 7 – DURATA DELL'INCARICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'ONORARIO

Il servizio professionale di redazione della relazione geologica avrà inizio dalla data di conclusione delle indagini geologiche, in quanto la relazione geologica verrà redatta a valle dello svolgimento delle indagini stesse. Sono stabiliti i seguenti termini:

A. Per lo svolgimento della redazione della relazione geologica si prevedono 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di conclusione delle indagini geologiche.

B. Per la realizzazione delle indagini geologiche si prevedono 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e previa autorizzazione ad accedere alle aree di cantiere da parte del Direttore Lavori sentito il RUP.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto saranno effettuati su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di arrivo di regolare fattura presso l'Ente. Le fatture dovranno essere emesse munite degli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) indicati in epigrafe. Codice Provincia di Ferrara per fatturazione elettronica: UFWK05.

ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in parola non è richiesta la garanzia provvisoria.

ART. 12 – INTERRUZIONE DELL’INCARICO E PENALI

Al termine di ogni fase dell'incarico, qualora per qualsiasi insindacabile motivo

l'Amministrazione ritenesse di non dar corso alle fasi successive, l'incarico si

intenderà concluso, senza la possibilità di opposizione o reclamo.

Il soggetto incaricato è responsabile del rispetto dei termini fissati per l’espletamento

dell’incarico.

Nessuna interruzione, variazione, sospensione o modifica delle prestazioni previste

può essere eseguita se non risulti da atto scritto del responsabile del procedimento;

in difetto il soggetto incaricato, oltre all’applicazione delle penali previste dal

presente disciplinare, risponderà di qualsiasi danno arrecato alla Provincia. In ogni

caso qualunque variazione, modifica o sospensione, per qualsiasi causa, anche di

forza maggiore che interessi l’incarico deve essere comunicata tempestivamente per

iscritto al responsabile del procedimento, per l’adozione degli opportuni correttivi.

Il ritardo nell’espletamento dell’incarico comporta una penale pari all’uno per mille

dell’importo del compenso per ogni giorno di ritardo. Le penali non escludono la

responsabilità del soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla

Provincia. Qualora l’ammontare delle penali superi il 10% dell’importo complessivo

del corrispettivo contrattuale l’Amministrazione ha facoltà di risolvere

anticipatamente il contratto.

ART. 13 – VARIAZIONI ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Qualora l’importo delle opere cui si riferisce l’incarico subisca una variazione rispetto

all’importo aggiudicato, si potrà applicare l’art 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 14 – SPESE

La presente scrittura privata avente ad oggetto prestazioni di servizi soggette

all’Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lett.

	b) Parte II della Tariffa di cui al DPR 26/4/1986 n. 131 ed è esente da bollo ai sensi	
	dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 15 – PANTOUFLAGE	
	Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto di assumere a	
	qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o	
	autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti della Provincia di Ferrara che negli	
	ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto	
	dell'Ente nei confronti dell'incaricato per i tre anni successivi alla cessazione del	
	rapporto. La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso e il	
	divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con	
	obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti eventualmente percepiti e	
	accertati.	
	ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO	
	Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.	
	62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice	
	di comportamento della Provincia di Ferrara, da ultimo adottato con decreto del	
	Presidente n. 167 del 24/12/2025, l'incaricato si impegna, pena la risoluzione del	
	rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta, previsti dai sopracitati	
	codici, per quanto compatibili, codici che, pur non materialmente allegati, sono	
	disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Statuto e Regolamenti".	
	ART. 17 – CONTROVERSIE	
	Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente	
	disciplinare sarà competente il Foro di Ferrara. È escluso il giudizio arbitrale.	
	ART. 18 - CONSULENTI SPECIALISTICI	

